



---

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

---

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del*

<b>INDICE</b>		
<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI, PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</b>	<b>4</b>
<i>Art. 1</i>	<i>Presupposto</i>	<b>4</b>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di rifiuto</i>	<b>4</b>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>5</b>
<i>Art. 4</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<b>5</b>
<i>Art. 5</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<b>5</b>
<i>Art. 6</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<b>6</b>
<i>Art. 7</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	<b>7</b>
<i>Art. 8</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	<b>8</b>
<i>Art. 9</i>	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	<b>9</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>TARIFFE</b>	<b>10</b>
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	<b>10</b>
<i>Art. 11</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<b>11</b>
<i>Art. 12</i>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	<b>11</b>
<i>Art. 13</i>	<i>Piano economico finanziario</i>	<b>11</b>
<i>Art. 14</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	<b>12</b>
<i>Art. 15</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<b>12</b>
<i>Art. 16</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<b>13</b>
<i>Art. 17</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<b>13</b>
<i>Art. 18</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>14</b>
<i>Art. 19</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<b>14</b>
<i>Art. 20</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<b>15</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI</b>	<b>15</b>
<i>Art. 21</i>	<i>Compostaggio domestico</i>	<b>15</b>
<i>Art. 22</i>	<i>Agevolazioni per l'utilizzo di pannolini lavabili</i>	<b>15</b>
<i>Art. 23</i>	<i>Agevolazioni sociali ISEE</i>	<b>16</b>
<i>Art. 24</i>	<i>Agevolazioni per soggetti ricoverati presso case di cura o riposo</i>	<b>16</b>
<i>Art. 25</i>	<i>Agevolazioni per soggetti che prendono la residenza nei centri storici delle municipalità di Castel Colonna, Monterado e Ripe</i>	<b>16</b>
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<b>17</b>
<i>Art. 27</i>	<i>Agevolazioni per nuove imprese</i>	<b>17</b>
<i>Art. 28</i>	<i>Agevolazioni per nuove assunzioni</i>	<b>18</b>
<i>Art. 29</i>	<i>Agevolazioni 2021 – Covid 19</i>	<b>18</b>
<i>Art. 29 Bis</i>	<i>Agevolazioni 2022 – Covid 19</i>	<b>20</b>
<i>Art. 30</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<b>21</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE</b>	<b>21</b>
<i>Art. 31</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>21</b>
<i>Art. 32</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<b>22</b>
<b>TITOLO V</b>	<b>DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE</b>	<b>22</b>
<i>Art. 33</i>	<i>Riscossione</i>	<b>22</b>

<i>Art. 34</i>	<i>Dichiarazione TARI</i>	<i>23</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>23</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>24</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>24</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>25</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>25</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>25</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Norme finali e di rinvio</i>	<i>25</i>
<i>Art. 42</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>26</i>
<i>ALL. 1</i>	<i>Allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (elenco attività non domestiche)</i>	<i>27</i>
<i>ALL. 2</i>	<i>Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti</i>	<i>28</i>

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. **Sono rifiuti urbani:**
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. **Sono rifiuti speciali:**
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

### **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto

### **ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

### **ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - Utenze domestiche
    - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
  - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 6**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. 22.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di

cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee norme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m..1,50.
4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. Per colonnina di erogazione.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

## ART. 7

### PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegnameria	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali/artigianali riferite alle seguenti categorie ATECO (elenco non esaustivo): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche;</li> <li>- 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche (27.1-27.2-27.3-27.4-27.5-27.9);</li> <li>- 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;</li> <li>- 28.9 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali;</li> <li>- 31 Fabbricazione di mobili</li> </ul>	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70

Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.  
Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali utilizzate nel processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

## ART. 8

### RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, **non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo**. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del

servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

## **ART. 9**

### **RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO/RECUPERO IN MODO AUTONOMO**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo/recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'70% della quota variabile.

5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo/recupero.
6. La riduzione è fruibile, in ogni caso non superiore al 70% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, qualora la percentuale di recupero sia maggiore del 15% e fino ad un massimo del 70%.

Kg rifiuti recuperati

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{-----}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie tassabile}} * 100$$

La percentuale di riduzione da applicare, modulata sulla base della percentuale di rifiuto recuperato è la seguente:

- a. 20%, nel caso di recupero *dal 15% al 25%* del totale dei rifiuti potenzialmente producibili;
- b. 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente producibili;
- c. 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente producibili;
- d. 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente producibili.

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero gli imballaggi terziari.

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

## TITOLO II – TARIFFE

### ART.10

#### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento., in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

**ART.11**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

**ART. 12**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 13**  
**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
  5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
  6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### **ART. 14**

#### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
    - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
  - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *K<sub>b</sub>*, *K<sub>c</sub>* e *K<sub>d</sub>* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### **ART. 15**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

#### **ART.16**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione condotte da soggetti residenti e non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti **quello pari a uno**.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda di famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data dell'emissione degli avvisi di pagamento, con successivo conguaglio in relazione alle variazioni di seguito intervenute.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 34, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono aggiornate automaticamente dalla procedura e sono anche comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale, ai fini della corretta determinazione della tariffa.
8. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

#### **ART. 17**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **ART. 18**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a **200 mq.** E dichiarate dal contribuente.  
Per le superfici tassabili **delle attività industriali**, si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## **ART.19**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 35.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione

della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 35.

## **ART.20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

## **TITOLO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

### **ART. 21 COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del **10 % sulla parte variabile** della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Qualora, a seguito dei controlli periodici eseguiti dagli Ispettori Ambientali, la compostiera risulti essere inutilizzata o non più presente presso l'utenza, o che il compostaggio venga effettuato in modo non corretto, all'utente non verrà riconosciuta alcuna riduzione e verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.
2. Nei condomini dotati di singola compostiera utilizzata da tutti o alcuni dei condomini, la riduzione sarà riconosciuta ai condomini che presenteranno apposita dichiarazione, sotto forma di atto di notorietà, con la quale dichiarano di utilizzare la compostiera condominiale.
3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **ART. 22 AGEVOLAZIONI PER L'UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI**

1. Per le utenze domestiche con presenza nel nucleo familiare di uno o più bambini di età non superiore a tre anni che utilizzano pannolini lavabili e riutilizzabili in luogo dei tradizionali pannolini usa e getta è prevista una agevolazione sulla Tassa Rifiuti.
2. L'agevolazione è concessa su presentazione di apposita richiesta alla quale deve essere allegata idonea documentazione attestante l'acquisto (documento commerciale, fattura o altro documento comprovante l'acquisto) di uno o più corredi di pannolini lavabili, anche usati, per un minimo di n. 6 pezzi. La documentazione deve indicare: I) la descrizione del bene acquistato; II) l'importo pagato; III) la data dell'acquisto; IV) l'identità ed il codice fiscale del soggetto acquirente che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario.
3. L'importo della agevolazione è previsto nella misura fissa di euro 70,00 per ciascun soggetto avente diritto ed è applicata per un periodo di due anni di imposta e comunque non oltre il compimento del terzo anno di età del bambino.
4. La relativa copertura per le agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero

dalla fiscalità generale.

### **ART. 23 AGEVOLAZIONI SOCIALI ISEE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, per i soggetti passivi ai fini TARI, in base:
  - all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare – ISEE- (anno di riferimento, precedente all'anno di imposta)
  - al numero dei componenti residenti nell'abitazione di residenza alla data del 31.12 dell'anno precedente di imposta a condizione che siano residenti nel Comune di Trecastelli, il tributo è ridotto come di seguito specificato:

<b>Numero componenti</b>	<i>Per ISEE fino a € 5.000,00</i>	<i>Per ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00</i>	<i>Per ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00</i>	<i>Per ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00</i>	<i>Per ISEE oltre € 20.000,01</i>
	<i>riduzione pari a:</i>	<i>riduzione pari a:</i>	<i>riduzione pari a:</i>	<i>riduzione pari a:</i>	<i>riduzione pari a:</i>
<b>1 componente</b>	€ 60,00	€ 50,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>2 componente</b>	€ 90,00	€ 70,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>3 componente</b>	€ 120,00	€ 90,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>4 componente</b>	€ 150,00	€ 110,00	€ 70,00	€ 60,00	€ 0,00
<b>5 componente</b>	€ 180,00	€ 130,00	€ 80,00	€ 70,00	€ 0,00
<b>6 o più componenti</b>	€ 210,00	€ 150,00	€ 90,00	€ 80,00	€ 0,00

- a) Entro il 31 marzo di ogni anno d'imposta, al fine di ottenere, confermare o variare le agevolazioni anzidette, il soggetto passivo dovrà dichiarare (su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi) e documentare l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione. In mancanza di detta dichiarazione, le agevolazioni di che trattasi, qualora già concesse, decadranno automaticamente.
  - b) L'agevolazione sarà concessa ai contribuenti in regola con i pagamenti della tassa rifiuti o che abbiano sottoscritto un piano di rateizzazione. Qualora il piano di rateizzazione non venga rispettato l'agevolazione non viene concessa, o se attribuita sarà recuperata nell'anno successivo.
2. La relativa copertura per le agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero dalla fiscalità generale.

### **ART. 24 AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI RICOVERATI PRESSO CASE DI CURA O RIPOSO**

1. Per l'unità immobiliare detenuta dai soggetti ricoverati stabilmente presso casa di cura o di riposo viene concessa una riduzione del 50% della tariffa fissa e variabile a condizione che sia l'unico immobile posseduto e non sia locato o concesso in comodato d'uso.
2. La relativa copertura per le agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero dalla fiscalità generale.

### **ART. 25 AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI CHE PRENDONO LA RESIDENZA NEI CENTRI STORICI DELLE MUNICIPALITA' DI CASTEL COLONNA, MONTERADO E RIPE**

1. Viene stabilita l'esenzione della tassa rifiuti per un periodo di cinque anni per i soggetti di cui

al successivo comma 2 che, a partire dal 01/01/2020 trasferiscono la residenza nei centri storici (zona A del piano particolareggiato) delle municipalità di Castel Colonna, Monterado e Ripe.

2. L'agevolazione spetta alle coppie coniugate, alle unioni civili ed alle coppie conviventi di fatto, dove entrambi i componenti abbiano età inferiore ad anni quaranta alla data del trasferimento della residenza.
3. La relativa copertura per le agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero dalla fiscalità generale.

#### **ART.26**

#### **RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è **ridotta del 20%**, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

#### **ART. 27**

#### **AGEVOLAZIONI PER NUOVE IMPRESE**

1. Sono esenti dal pagamento del tributo TARI, per un periodo pari a due anni, le nuove imprese e attività produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale che si insedieranno sul territorio comunale;
2. Trascorso tale periodo, le attività sopra descritte, potranno fruire di una riduzione del 50% che verrà applicata alla tariffa fissa e variabile per un ulteriore periodo di un anno.
3. Tali esenzioni ed agevolazioni sono applicate agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo del tributo TARI per lo svolgimento di nuova attività. Dette agevolazioni e/o esenzioni cessano comunque la loro efficacia al termine del terzo anno di avvio dell'attività anzidetta e il soggetto passivo, sarà conseguentemente assoggettato a imposizione e tassazione ordinaria.
4. Per attività di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva a partire dal 1° gennaio abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Trecastelli nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta nel corso del suddetto periodo oggetto di esenzione e/o agevolazione l'impresa decade dai benefici di cui al presente articolo.
5. Le nuove imprese e attività produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale devono avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Trecastelli, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 4
6. Sono escluse dalle suddette esenzioni e/o agevolazioni le utenze non domestiche che avviano l'attività nel medesimo immobile nel quale nei precedenti dodici mesi veniva già svolta la stessa attività.
7. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, in sede di dichiarazione originale (da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di inizio della detenzione dei locali

assoggettabili al tributo) deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Trecastelli una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti. La suddetta dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo.

8. La relativa copertura per le agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero dalla fiscalità generale.

## **ART. 28** **AGEVOLAZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI**

1. Le imprese e le attività produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale con sede nel Comune di Trecastelli che, nel corso dell'anno incrementano la propria pianta organica, beneficiano di una riduzione del tributo TARI pari ad euro 200,00 per ogni assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cittadini residenti nel Comune di Trecastelli.
2. Ai fini della presente agevolazione l'incremento del personale dovrà essere verificato rispetto a quello risultante al **31 dicembre dell'anno precedente** dai libri e registri obbligatori in materia di lavoro.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 viene applicata come riduzione del tributo dovuto per tre annualità successive all'anno della nuova assunzione e non può superare l'importo del tributo dovuto per la singola annualità.
4. Il soggetto decade dall'agevolazione, con effetto su tutti i periodi d'imposta, nel caso in cui nelle annualità oggetto di beneficio vengano meno i requisiti di cui al presente articolo o l'impresa licenzi il lavoratore che ha permesso di usufruire della presente riduzione.
5. L'utenza non domestica che intende usufruire della presente agevolazione, entro il **31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assunzione del nuovo dipendente**, deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Trecastelli, pena l'esclusione, l'apposito modulo di richiesta, contenente tra l'altro i nominativi dei soggetti assunti, unitamente alla documentazione necessaria ai fini della verifica del possesso delle condizioni di fruizione. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo il contribuente è altresì tenuto a comunicare e documentare al predetto Ufficio la permanenza dei requisiti e la presenza del lavoratore che ha permesso di usufruire della presente riduzione.
6. La copertura per le agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenze dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero dalla fiscalità generale.

## **ART. 29** **AGEVOLAZIONI 2021 – COVID 19**

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni in corso d'anno 2021 nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6, comma 1 del D.L. 73/2021 finalizzato alla concessione di una agevolazione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.
2. E' inoltre istituito apposito fondo del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, a valere sulle risorse assegnate per agevolazioni TARI Covid-19, stanziato per l'esercizio 2020, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 e non completamente utilizzate a rendiconto 2020. Tale Fondo è finalizzato a concedere ulteriori agevolazioni della Tari dovuta per l'anno 2021 dalle categorie economiche, utili a fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla pandemia Covid-19;
3. E' infine istituito un ulteriore fondo nel Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, a valere sulle risorse assegnate per agevolazioni TARI Covid-19, stanziato per l'esercizio 2020, di cui alla

tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 non completamente utilizzate a Rendiconto 2020. Tale fondo è finalizzato a concedere agevolazioni della Tari dovuta per l'anno 2021 dalle utenze domestiche, utili a fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla pandemia Covid-19;

4. L'agevolazione del comma 1 è riconosciuta d'ufficio alle attività economiche interessate, nel corso dell'anno 2021, dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti statali, regionali e/o comunali, in relazione ai giorni di chiusura:

- da 0 a 20 giorni – nessuna agevolazione;
- tra 21 e 60 giorni – agevolazione pari al 40% sulla quota fissa e variabile della tariffa;
- oltre 60 giorni – agevolazione pari all'80% sulla quota fissa e variabile della tariffa;

Ai fini delle agevolazioni sono conteggiati i periodi oggetto di chiusure solo per l'intera giornata. Sono conteggiati altresì i periodi in cui l'apertura sia svolta con limitate modalità di svolgimento o fruizione.

4 Bis. L'agevolazione di cui al comma 4 è riconosciuta allo stesso modo alle attività economiche sospese, nel corso dell'anno 2021, per contrazione del virus o messa in quarantena del titolare e/o dei suoi dipendenti.

Il riconoscimento dell'agevolazione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere al Comune entro il 31 agosto 2021 attraverso il modello che sarà messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente.

Al finanziamento della presente agevolazione si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo.

5. L'agevolazione del comma 2 è riconosciuta alle attività economiche che non presentano i requisiti per ottenere l'agevolazione di cui al comma 4, ma che abbiano comunque subito conseguenze economiche negative derivanti dalla pandemia, come comprovate dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019, nella misura almeno pari al 15%, calcolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021.

Le attività economiche che hanno attivato l'utenza successivamente al 31.12.2018 non dovranno attestare la riduzione di fatturato o dei corrispettivi.

Il riconoscimento dell'agevolazione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere al Comune entro il 31 agosto 2021 attraverso il modello che sarà messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente. L'agevolazione viene concessa nella misura del 30% sulla quota fissa e variabile.

6. L'agevolazione del comma 3 è riconosciuta ai cittadini residenti nel Comune di Trecastelli regolarmente iscritti tra le utenze domestiche della Tassa sui rifiuti, con un ISEE inferiore ad € 20.000,00, che a causa della crisi derivata dal COVID-19 versino in difficoltà economica, soddisfacendo una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano perso il lavoro a partire dal 31 gennaio 2020 (*data della Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*) e siano risultati non occupati per 180 giorni continuativi;
- b) siano lavoratori dipendenti o autonomi che hanno subito una riduzione di almeno il 15% del reddito 2020, rispetto al 2019;

L'agevolazione compete anche nel caso in cui il soggetto in possesso dei predetti requisiti non sia l'intestatario della TARI, ma un componente del suo nucleo familiare.

Il riconoscimento dell'agevolazione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere al Comune entro il termine perentorio del 31 agosto 2021, attraverso il modello che sarà messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente.

Nel caso in cui i 180 giorni continuativi di cui al punto a) maturino oltre la data del 31 agosto 2021, è consentita la presentazione della dichiarazione entro il termine di scadenza della seconda rata di cui all'art. 33, comma 3 del presente regolamento.

L'agevolazione viene concessa nella misura del 90% sulla quota fissa e variabile.

L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con quella di cui all'art. 23 del presente regolamento.

7. Qualora l'entità delle agevolazioni da riconoscere sia superiore ai rispettivi stanziamenti dei fondi di cui ai commi 1,2,3, si provvederà con apposita deliberazione di Giunta Comunale a riparametrare, proporzionalmente, le rispettive percentuali di agevolazione.
8. Si provvederà alla verifica di veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5 e 6, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

**ART. 29 BIS**  
**AGEVOLAZIONI 2022 – COVID 19**

1. In relazione alle vigenti disposizioni normative per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2/COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle restrizioni in corso d'anno 2022 nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, un fondo costituito dalle risorse di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 e non completamente utilizzate a rendiconto 2021, finalizzato alla concessione di agevolazioni ai fini Tari dovuta per l'anno 2022 in favore delle "utenze non domestiche".
2. E' inoltre istituito apposito fondo nel Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 73/2021, non completamente utilizzate a rendiconto 2021, finalizzato a concedere ulteriori agevolazioni della Tari dovuta per l'anno 2022 in favore delle "utenze non domestiche".
3. E' infine istituito un ulteriore fondo nel Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, a valere sulle stesse risorse assegnate per agevolazioni TARI Covid-19, stanziare per l'esercizio 2020, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 e non completamente utilizzate a Rendiconto 2021. Tale fondo è invece finalizzato a concedere agevolazioni della Tari dovuta per l'anno 2022 in favore dalle "utenze domestiche".
4. L'agevolazione del comma 1 è riconosciuta d'ufficio, nella misura del 50% sulla quota fissa e variabile, alle seguenti attività economiche interessate dalle restrizioni per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2/COVID 19, come di seguito specificato:

Classe	Descrizione categoria	Attività escluse dalla agevolazione d'ufficio
UND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
UND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Distributori di carburanti
UND07	Alberghi con ristorante	
UND08	Alberghi senza ristorante	
UND09	Case di cura e riposo	
UND13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	Ferramenta
UND17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
UND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
UND24	Bar, caffè, pasticcerie	
UND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Ortofrutta, pescherie

5. L'agevolazione del comma 2 è riconosciuta alle attività economiche che non rientrano nelle categorie di cui al comma 4, ma che abbiano comunque subito conseguenze economiche negative derivanti dalla pandemia, come comprovate dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi 2021 rispetto al 2019, calcolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021.  
Nel caso in cui la predetta riduzione di fatturato o dei corrispettivi sia nella misura almeno pari al 15%, viene concessa una riduzione nella misura del 30% sulla quota fissa e variabile, mentre in caso di riduzione di fatturato nella misura almeno pari al 30%, viene concessa una riduzione nella misura del 50% sulla quota fissa e variabile.  
Le attività economiche che hanno attivato l'utenza successivamente al 31.12.2018 non dovranno attestare la riduzione di fatturato o dei corrispettivi, ma dichiarare di aver subito conseguenze economiche negative a seguito delle disposizioni normative per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2/COVID 19. In tali casi viene riconosciuta una agevolazione pari al 50% sulla quota fissa e variabile.

Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione, da rendere al Comune entro il termine di scadenza della seconda rata di cui all'art. 33, comma 3 del presente regolamento, attraverso il modello che sarà reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

6. L'agevolazione del comma 3 è riconosciuta ai cittadini residenti nel Comune di Trecastelli regolarmente iscritti tra le utenze domestiche della Tassa sui rifiuti, con un ISEE inferiore ad € 20.000,00, che a causa della crisi derivata dalla pandemia da COVID-19 versino in difficoltà economiche, soddisfacendo una delle seguenti condizioni:

- c) abbiano perso il lavoro a partire dal 31 gennaio 2020 (*data della Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*) e siano risultati non occupati per 180 giorni continuativi;
- d) siano lavoratori dipendenti o autonomi che hanno subito una riduzione di almeno il 15% del reddito 2021, rispetto al 2019;

L'agevolazione compete anche nel caso in cui il soggetto in possesso dei predetti requisiti non sia l'intestatario della TARI, ma un componente del suo nucleo familiare.

Il riconoscimento dell'agevolazione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere al Comune entro il termine di scadenza della seconda rata di cui all'art. 33, comma 3 del presente regolamento, attraverso il modello che sarà reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

L'agevolazione viene concessa nella misura del 90% sulla quota fissa e variabile.

L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con quella di cui all'art. 23 del presente regolamento.

7. Qualora l'entità delle agevolazioni da riconoscere sia superiore ai rispettivi stanziamenti dei fondi di cui ai commi 1,2,3, si provvederà con apposita deliberazione di Giunta Comunale a riparametrare, proporzionalmente, le rispettive percentuali di agevolazione.
8. Si provvederà alla verifica di veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5 e 6, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## **ART. 30 CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **TITOLO IV – TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE**

### **ART. 31 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

## **ART. 32**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE**

### **ART. 33**

#### **RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune:
  - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
  - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate con scadenza **30/06** (prima rata – acconto) **16 dicembre (seconda rata – saldo con conguaglio)** Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a **euro 12,00**. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 37, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

#### **ART. 34 DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o posta elettronica allegando documento di identità.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.  
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Decorso il termine per la presentazione della denuncia di iscrizione, variazione o cessazione, per tutti i casi in cui il comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica d'ufficio secondo i principi e modalità indicati dell'allegato "2" che traccia il quadro esemplificativo delle situazioni più ricorrenti.

#### **ART. 35 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta oppure alla compensazione con altri debiti tributari a carico del contribuente.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

### **ART. 36 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 37 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1<sup>a</sup> gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 160 del 27-12-2019 art. 1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'Accertamento esecutivo anche in materia di tributi locali.

### **ART. 38 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2-3-4-5 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **ART. 39 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 25,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **ART. 40 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

### **ART. 41 NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 42**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

## **Allegato 1**

### **Allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (elenco attività non domestiche)**

- 1.** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2.** Cinematografi e teatri.
- 3.** Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4.** Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5.** Stabilimenti balneari.
- 6.** Esposizioni, autosaloni.
- 7.** Alberghi con ristorante.
- 8.** Alberghi senza ristorante.
- 9.** Case di cura e riposo.
- 10.** Ospedali.
- 11.** Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12.** Banche ed istituti di credito.
- 13.** Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14.** Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze.
- 15.** Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16.** Banchi di mercato beni durevoli.
- 17.** Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18.** Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19.** Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20.** Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21.** Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22.** Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23.** Bar, caffè, pasticcerie.

## Allegato 2

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
<b>Decesso/Emigrato</b>	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
<b>Decesso/Emigrato</b>	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
<b>Decesso/Emigrato</b>	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
<b>Decesso</b>	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di ....." in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
<b>Emigrato</b>	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
<b>Decesso/Emigrato</b>	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
<b>Decesso</b>	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di ....." in attesa che gli stessi vengano definiti
<b>Decesso</b>	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
<b>Nascita</b>	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare

<b>Immigrato</b>	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
<b>Variazioni di residenza</b>	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione